Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 ottobre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE », N. 237 DEL 14 OTTOBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Credito Fondiario Sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1950. — **Comune di Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1950. — **Comune di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1950. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del Prestito di L. 6.000.000 sorteggiate il 19 giugno 1950. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del Prestito di L. 2.000.000 sorteggiate il 12 giugno 1950. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1950. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1950. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Ammortamento di obbligazioni 6 % Prestito 1949. — **Società idroelettrica Alto Liri, per azioni, in Roma:** Ammortamento di obbligazioni 6 % - Prestito 1949. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1950. — **« NAVES » Costruzione ed esercizio di Navi - Società per azioni, in Roma:** Estrazioni di obbligazioni. — **Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1950. — **Società per azioni C. Bournique, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1950.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 825.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio maschile « Salvatore e Raimonda Tola Gaias », con sede nel comune di Ozieri (Sassari).

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio maschile « Salvatore e Raimonda Tola Gaias », con sede nel comune di Ozieri (Sassari) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. 826.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Marco, nella borgata Campo Lessi del comune di Gemona (Udine).

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Marco, nella borgata Campo Lessi del comune di Gemona (Udine) e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile del valore di L. 300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Gibellina (Trapani) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 24 maggio 1949, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Gibellina (Trapani);

Vista la deliberazione 10 agosto 1947, del Consiglio comunale di Gibellina, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Trapani nella seduta del 20 gennaio 1949, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 7 luglio 1949 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto il 22 stesso mese e anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Gibellina (Trapani) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il predetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Gibellina in data 7 luglio 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1950
Registro Lavori pubblici n. 18, *foglio n.* 93

(4374)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949.

Passaggio di gestione degli acquedotti dei comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta, Villafranca Sicula (Agrigento) e della centrale di pompatura di Cifota, all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 31 luglio 1947 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso della centrale di pompatura di Cifota e delle condotte di mandata ai tre comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta e Villafranca Sicula (Agrigento);

Vista la deliberazione 20 luglio 1946, n. 49, del Consorzio Acquedotto Favara di Burgio tra i comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta e Villafranca Sicula, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento in data 27 luglio 1946, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione della centrale di pompatura di Cifota e delle condotte di mandata ai tre Comuni suddetti;

Vista la deliberazione 4 novembre 1946 del Consiglio di amministrazione dell'E.A.S. circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Lucca Sicula, Caltabellotta e Villafranca Sicula;

Vista la deliberazione 30 agosto 1947, n. 32, del Consiglio comunale di Lucca Sicula, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento in data 10 settembre 1947, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 24 settembre 1948 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto il 16 novembre stesso anno;

Vista la deliberazione 18 giugno 1947, n. 11, del Consiglio comunale di Caltabellotta, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento in data 28 stesso mese ed anno, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 30 settembre 1947 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto il 6 ottobre stesso anno;

Vista la deliberazione 8 aprile 1948, n. 37, del Consiglio comunale di Caltabellotta, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento in data 7 maggio stesso anno, con la quale si stabiliva di completare opportunamente il testo dell'art. 5 della citata convenzione 30 settembre 1947;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata in data 9 febbraio 1949 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal Prefetto di Agrigento il 28 febbraio 1949;

Vista la deliberazione 2 agosto 1947, n. 85, del Consiglio comunale di Villafranca Sicula, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento il 23 detto, con la quale veniva deliberato il passaggio al l'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la deliberazione 4 aprile 1948, n. 57, del Consiglio comunale di Villafranca Sicula, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento il 23 detto, con la quale veniva opportunamente integrato il testo del citato schema di convenzione;

Vista la convenzione stipulata in data 13 settembre 1948 fra l'Ente e il Comune, e resa esecutiva dal prefetto il 9 novembre stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione degli acquedotti dei comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta e Villafranca Sicula (Agrigento) e della centrale di pompatura denominata Cifota, con relative condotte di mandata, passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio secondo le convenzioni stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani e i comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta e Villafranca Sicula, come descritto in narrativa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1950
Registro Lavori pubblici n. 18, *foglio n.* 91

(4370)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Campobello di Mazzara (Trapani) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 24 maggio 1949, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Campobello di Mazzara (Trapani);

Vista la deliberazione 28 luglio 1947 del Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Trapani nella seduta del 9 dicembre 1947, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la deliberazione aggiuntiva 25 novembre 1948, del Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Trapani nella seduta del 20 gennaio 1949, con la quale veniva deliberato di integrare opportunamente il testo degli articoli 6, 7 e 9 del citato schema di convenzione;

Vista la convenzione stipulata in data 6 luglio 1949 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto il 25 agosto stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Campobello di Mazzara (Trapani) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Campobello di Mazzara in data 6 luglio 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

ALDISIO — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1950
Registro Lavori pubblici n. 18, *foglio n.* 122

(4371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Santa Ninfa (Trapani), all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliali, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Santa Ninfa (Trapani);

Vista la deliberazione 3 aprile 1949 del Consiglio comunale di Santa Ninfa, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Trapani nella seduta del 19 maggio 1949, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 15 novembre 1949 fra l'Ente ed il Comune, resa esecutiva dal prefetto il 1° dicembre stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Santa Ninfa (Trapani) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Santa Ninfa in data 15 novembre 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

ALDISIO — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1950
Registro n. 18, *foglio n.* 98

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1950.

Assegnazione al comune di Taormina (Messina) di un segretario capo di 3ª classe (grado V), al comune di Châtillon (Regione Autonoma Valle d'Aosta) di un segretario di 1ª classe (grado VI), al comune di Alleghe (Belluno) di un segretario di 1ª classe (grado VI).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, con il quale, a norma dell'art. 3, comma terzo, del regio decreto-legge 17 agosto 1929, n. 1953, al comune di Taormina (Messina) venne assegnato un segretario capo di 3ª classe (grado V);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 8 luglio 1949 e 23 settembre 1949, con i quali, a norma dell'art. 1 *sub* 176, comma quarto, della legge 27 giugno 1942, n. 851, ai comuni di Châtillon (Regione Valle d'Aosta) ed Alleghe (Belluno) venne assegnato un segretario di 1ª classe (grado VI);

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 31 dicembre stesso anno, concernente l'approvazione dell'elenco dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini della determinazione del grado del segretario, nel quale, non tenendo presenti i suddetti provvedimenti, vennero, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1947, assegnati:

1) al comune di Taormina (Messina) un segretario di 1ª classe (grado VI);

2) al comune di Châtillon (Regione Valle d'Aosta) un segretario di 2ª classe (grado VII);

3) al comune di Alleghe (Belluno) un segretario di 2ª classe (grado VII);

Ritenuto che occorre rettificare il citato decreto Ministeriale 1° dicembre 1949;

Decreta:

All'elenco dei Comuni e Corsorzi di comuni della Repubblica, approvato con decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comune di Taormina (Messina) è assegnato, per effetto del regio decreto 23 dicembre 1929, un segretario capo di 3ª classe (grado V);

2) al comune di Châtillon (Regione Valle d'Aosta) è assegnato, per effetto del decreto Presidenziale 8 luglio 1949, un segretario di 1ª classe (grado VI);

3) al comune di Alleghe (Belluno) è assegnato, per effetto del decreto Presidenziale 23 settembre 1949, un segretario di 1ª classe (grado VI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 9 ottobre 1950, Stella Luigi, notaio residente nel comune di Nesso, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Lecco, stesso distretto.

(4377)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6451 del 10 ottobre 1950, il sig. ing. Vittorio Bagnera e l'avv. Francesco Buccellato sono rispettivamente nominati presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

(4376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania) di un mutuo di L. 838.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4339)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L 8.316.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4340)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tossignano (Bologna) di un mutuo di L 985.948 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4341)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Venafro (Campobasso) di un mutuo di L. 973.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4342)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 31 marzo 1950, n. 8007, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Simola dott. Dino, medico provinciale;
Tinti prof. dott. Mario, docente di clinica medica;
Anzillotti prof. dott. Giulio, docente di clinica chirurgica;
Giacomelli dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Gasparri dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 settembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4270)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 31 marzo 1950, n. 8007, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Simola dott. Dino, medico provinciale;
Pardini prof. dott. Cicilio, docente di ostetricia;

Paci dott. Gino, primario di ospedale in reparto di ostetricia;
Ottaviani Leontina, ostetrica condotta.
Segretario:
Cassisi dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 settembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4271)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami e per titoli a quattordici posti di vice aiuto bibliotecario (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, concernente l'approvazione del regolamento per i concorsi speciali nelle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, sull'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1948, che detta norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, recante le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Veduto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami e per titoli a quattordici posti di vice aiuto bibliotecario (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo e non di ruolo delle Biblioteche pubbliche governative in servizio alla data del 30 maggio 1948.

Art. 2.

Il personale non di ruolo, per essere ammesso al concorso deve aver prestato, alla data suddetta, lodevole servizio da almeno un anno.

Art. 3.

Al concorso potranno altresì partecipare i volontari di cui all'art. 2 del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, purchè, alla predetta data, abbiano prestato lodevole servizio da almeno tre anni.

Art. 4.

Al concorso potrà essere ammesso anche il personale di ruolo e non di ruolo di ogni altra Amministrazione statale, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del presente bando. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso, e cioè per non oltre due posti.

Art. 5.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al successivo art. 7, dovranno essere presentate, per via gerarchica, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice aiuto bibliotecario nelle Biblioteche pubbliche governative e, nell'affermativa, a quali.

Inoltre il candidato dovrà indicare nella domanda in quali delle lingue estere di cui all'art. 10 del presente bando intende sostenere la prova.

Non è consentito ai candidati presentare documenti oltre la data di scadenza dei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 7.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

B) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

C) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 da rilasciarsi dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale, dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto;

G) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione. Analogo documento potranno produrre i militarizzati e assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I candidati ex combattenti, dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione della competente autorità militare, dalla quale risulti se l'interessato sia stato sottoposto, e con quale esito, a giudizio di discriminazione, per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, salvo, che la predetta dichiarazione integrativa non risulti espressamente rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

I profughi dell'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministro per l'Africa italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della citata circolare Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o, internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione o i figli degli invalidi, di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato;

H) originale del diploma di licenza di istituto medio di di secondo grado o copia autentica del medesimo;

I) copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio;

L) certificato, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato;

O) elenco in doppia copia ed in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti, hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, atte-

stato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni, ed altri eventuali titoli che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti in altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, senza conseguirvi l'idoneità, esclusi i candidati ex combattenti, quelli reduci dalla deportazione da parte del nemico, e quelli profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana e quelli addetti alla bonifica dei campi minati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 10.

Al concorso si applicano le disposizioni del regolamento per i concorsi speciali nelle Biblioteche pubbliche governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, e, in quanto non contrastanti con le disposizioni stesse, quelle del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, numero 1954.

Art. 11.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia dal 1700 in poi o di letteratura italiana;

b) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato;

Prove orali:

a) elementi di bibliografica generale e di legislazione sulle biblioteche;

b) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Nella prova scritta di cui alla lettera *b*) è consentito, con le cautele che la Commissione crederà di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, comma 7°, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di punti 3 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di punti 3 per idoneità conseguita in uno o più concorsi per posti del grado iniziale del ruolo aiuto bibliotecario.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 2176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati, agli appartenenti a categorie assimilate e agli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1950
Registro n. 36, *foglio n.* 348

(4352)

Esame di idoneità per l'inquadramento dei sottocapi officina e delle sottomaestre di laboratorio degli istituti e scuole d'istruzione tecnica nei ruoli degli insegnanti tecnici pratici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;
Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Vista l'ordinanza 1° luglio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di idoneità per l'inquadramento al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, per le scuole tecniche e per le scuole professionali femminili.

A detto esame possono partecipare soltanto i sottocapi officina e le sottomaestre di laboratorio di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestre di laboratorio.

Art. 2.

L'esame, ai sensi dell'ordinanza 1° luglio 1950, comprenderà una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro atto a saggiare la capacità dell'aspirante alle mansioni che dovrà svolgere in qualità di insegnante tecnico pratico.

La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti del programma stabilito per le esercitazioni pratiche della relativa specializzazione.

Le prove pratica ed orale avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno in cui dovranno svolgersi tanto la prova pratica quanto quella orale.

Art. 3.

Per essere ammessi all'esame d'idoneità, i sottocapi officina e le sottomaestre di laboratorio in possesso dei prescritti requisiti, devono farne domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica Div. II) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda deve essere allegato, in originale o in copia autentica legalizzata, il titolo di studio prescritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1950
Registro Pubblica istruzione n. 33, *foglio n.* 86. — D'ELIA

(4350)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.